



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 47 DEL 19/08/2020

OGGETTO:	ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI S. BARTOLOMEO PREVISTA PER I GIORNI 24,25,26 AGOSTO 2020
-----------------	---

IL VICE SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Pesaro Urbino del 29/07/2020 in atti ente con p.g.n.49448 del 30/07/2020 per oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio del "Coronavirus". Attività di controllo del territorio ai fini del rispetto delle prescrizioni di sicurezza."

VISTO il D.L.n.33/2020;

VISTO il DPCM del 17/05/2020;

DATO ATTO che permane ancora lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Governo sino al 15/10/2020 ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 pubblicata sulla GURI -Serie Generale- n.190 del 30 luglio 2020;

VISTO il D.L.n.18/2020 e n.19/2020;

VISTO il D.L.n.34/2020;

CONSIDERATO che l'ordinamento emergenziale assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni le misure attuative dei decreti legge emergenziali salva la potestà dei Sindaci per le funzioni proprie riconosciute dalla legislazione emergenziale suddetta nonché dalle consuete fonti del diritto (art.50 del D.Lgs.n.267/2000 - l'art.32 della L.n.833/1978);

DATO ATTO che le più recenti misure di contrasto all'emergenza COVID-19, anche a seguito degli interventi della Regione Marche attuati mediante numerosi decreti del Presidente della Giunta Regionale, hanno comportato la riapertura di gran parte delle attività economiche e consentito gli spostamenti delle persone all'interno della propria regione, ponendo quali principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, demandando soprattutto al senso di responsabilità dei consociati l'attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

RILEVATO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni ove il rischio di contagio è maggiore;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute On.le Roberto Speranza del 16/08/2020 relativa alla sospensione delle attività del ballo;

RICHIAMATA integralmente la nota ASUR Area Vasta n.1 Dipartimento di Prevenzione del 18/08/2020 in atti ente con p.g.n.54639 del 18/08/2020; rilevato che, con la suddetta nota, si evidenzia la contrarietà allo svolgimento della manifestazione in questione per quanto in sintesi sotto indicato:

- l'elevato rischio per la salute pubblica della manifestazione fieristica;
- la funzione di catalizzatore dei contesti socio ricreativi rispetto al sostegno all'attuale ascesa epidemologica;
- il contesto fieristico favorisce aggregazioni non controllabili in assenza del distanziamento sociale
- l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani non sono sufficienti in tale contesto fieristico di garantire standard di igiene;

CONSIDERATO che a quanto sopra rilevato dagli organi sanitari si rendono necessarie le ulteriori e connesse considerazioni di seguito riportate:

- le condizioni dei luoghi deputati alla manifestazione che, pur risultando all'aria aperta, sono confinati con percorsi stradali definiti ed obbligati nonché lambiti dalla presenza degli espositori - commercianti con riduzione della sede stradale (in molti tratti di via D.Alighieri il percorso è confinato dalla presenza di edifici che non consentono un pieno e veloce ricambio d'aria);
- il forte carico antropico che caratterizza la manifestazione per cui non è previsto e non è possibile istituire un contingentamento in accesso / uscita; di norma sono previste diverse migliaia di persone con punte di presenza altamente elevate in concomitanza con particolari orari tenuto conto anche della presenza di commercianti "street food"; quasi sempre in molti tratti del percorso non è garantito -e non è garantibile per la tipicità della manifestazione- il rapporto di 1 persona per 1 mq.;
- le modalità ambulatorie e con consueti assembramenti presso numerosi commercianti espositori da parte del pubblico;
- la caratteristica non stanziale della manifestazione che obbliga il pubblico a camminare in spazi angusti e con traiettorie definite dal medesimo carico antropico e con maggiore rarefazione del microclima e correlato aumento degli atti respiratori cui accede la dispersione aumentata di droplets anche in forma di aerosol;
- l'impossibilità di garantire un adeguato e consono uso della mascherina ed di igiene delle mani sia a motivo del consumo dei pasti in loco sia per le continue transazioni commerciali;

CONSIDERATO che quanto sopra evidenziato assimila le condizioni di svolgimento della fiera in questione ai presupposti di fatto e di diritto per cui il Ministro della Sanità, con il decreto sopra menzionato, ha chiuso le discoteche ed i luoghi di ballo;

DATO ATTO pertanto, sulla base di quanto sopra motivato, che si ritiene necessario, in relazione al particolare momento "post lockdown" teso a non vanificare gli enormi sacrifici sociali ed economici vissuti avendo riguardo anche alla ripresa dell'anno scolastico, annullare la fiera il cui svolgimento era previsto nelle giornate del 24, 25 e 26 agosto 2020 per motivi di precauzione di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO che la natura urgente e cautelare del presente provvedimento non consente, per per i presupposti che lo connotano e per le finalità cui è preordinato, di porre in essere il contraddittorio procedimentale della L.n.241/1990 ai sensi dell'art.7 della medesima legge tenuto conto dalla particolare esigenza di celerità del procedimento in questione anche alla luce della recente nota ASUR sopra richiamata coeva all'aumentata attenzione critica afferente l'evoluzione estiva della crisi epidemiologica che, seppur sotto controllo, non consente distrazioni che possano costituire nuclei di focolai locali pandemici;

RAVVISATO che la fiera in questione è attività commerciale e di aggregazione sociale di

competenza del Comune di Fano che ne dispone autoritativamente;

CONSIDERATA l'assenza dalle funzioni istituzionali del Sindaco in relazione al periodo feriale per cui provvede alla sottoscrizione del presente atto il Vice Sindaco ai sensi di legge e di statuto;

VISTA la L.n.241/1990

VISTO il D.Lgs.n.165/2001

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento di Organizzazione

ORDINA

- 1. E' ANNULLATA la "Fiera di S. Bartolomeo" prevista presso la Città di Fano nelle giornate del 24, 25 e 26 agosto 2020; gli uffici competenti assumono i relativi atti connessi e conseguenti;**
2. La presente ordinanza è pubblicata, a far data odierna, continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le Forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;
3. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1 del D.L.n.19/2020;
4. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971.

IL VICE SINDACO

Dott. Ing. Cristian Fanesi

f.to. digitalmente